**Verbale sedute verifica giustificazione anomalia ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016**

L’anno duemilaventitré, addì dodici del mese di settembre, presso il Provveditorato Regionale per l’Emilia-Romagna e Marche, al fine di procedere alle operazioni previste nel disciplinare “Gara finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di vendita di generi alimentari e non alimentari extra-vitto (cd. Sopravvitto) ai detenuti e internati degli Istituti Penitenziari di Ancona Monteacuto, Ancona Barcaglione, Ascoli Piceno e Fermo Lotto 1 - CIG 9872738920; Fossombrone e Pesaro Lotto 2 - CIG 9872761C1A, si sono riuniti il R.U.P., Dott. Ferdinando Capezzuto, e la Commissione Giudicatrice, di seguito indicata semplicemente Commissione, istituita con decreto del Provveditore 910/2023 del 28 luglio 2023, composta dalla Dott.ssa Silvia della Branca Presidente, dal dott. Nino Pica, Componente, dall’Ing. Luciano Siesto Componente, al fine di procedere, come previsto dal paragrafo 19.3 del Disciplinare di Gara, alla valutazione di cui all’art. 97 del d.l.gs 50/2016 sulle offerte risultate anomale in quanto entrambi i punteggi, sia quello tecnico che quello economico, sono risultati superiori ai 4/5 del rispettivo punteggio massimo previsto dal Disciplinare di Gara.

**Lotto n. 1 – CIG 9872738920**

Offerta risultata anomala: Ladisa S.r.l.

Nota richiesta giustificazioni prot. 0037573 del 4 agosto 2023

Nota giustificazioni prot. 1688/2023 del 4 settembre 2023

Si procede alla valutazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e alla relazione di accompagnamento della Società Ladisa S.r.l. presentata in sede di offerta economica.

La relazione al Piano Economico Finanziario analizza in particolare le seguenti voci:

**Entrate**

Per la stima dei ricavi la società Ladisa S.r.l. ha preso in considerazione il dato medio del fatturato generato dal servizio di sopravvitto desunto dal PEF di massima elaborato dall’Amministrazione e modificato per tenere conto degli effetti conseguenti la percentuale di ribasso media ponderata presentata nell’offerta economica, nonché di un ribasso medio stimato ai soli fini previsionali per i prodotti non considerati ai fini del calcolo del punteggio dell’offerta economica.

Inoltre, afferma la società, che in assenza di dati sulla composizione dei ricavi delle vendite da prodotti alimentari utili a stimare la percentuale di ribasso media ponderata da applicare nella redazione del piano, per determinare il ribasso medio garantito su tali prodotti ha ritenuto congruo utilizzare, quali rappresentativi della composizione della voce, i punteggi economici stabiliti come metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’offerta economica.

**Uscite**

Si riferisce ai costi di gestione che hanno concorso alla formazione del conto economico e stimati dalla Ladisa secondo le assunzioni di seguito riportate:

* **Costi merci e accessori**

Quantificati considerando il valore desunto dal PEF dell’Amministrazione, coerente con l’incidenza media sulla voce complessiva dei ricavi da vendita di prodotti alimentari e non riscontrata normalmente in situazioni comparabili. Al fine di considerare il costo per merci e accessori prudenzialmente la società ha tenuto conto della consolidata capacità di beneficiare di condizioni migliorative che vengono normalmente riconosciute all’impresa dai fornitori.

* **Costi per il personale**

Sono stati stimati sulla base dei CCNL e dal carico di lavoro ipotizzabile in relazione alle sedi da gestire, prevedendo costi non inferiori ai minimi salariali e retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016.

La stima dei costi ha tenuto conto di un loro incremento nel tempo, senza considerare prudenzialmente i minori costi di cui la società medesima potrà usufruire per effetto di benefici di Legge o delle specifiche peculiarità organizzative proprie, attestando tali potenziali risparmi di spesa a “portafoglio di sicurezza”.

* **Costi aziendali della sicurezza**

Determinati ipotizzando il prevedibile impegno delle unità lavorative impegnate

* **Costi per canoni di locazione e/o occupazione**

Determinati in ragione delle informazioni fornite nei documenti di gara

* **Costi per ammortamento delle immobilizzazioni materiali**

Si riferiscono alle quote di ammortamento calcolate sugli investimenti ritenuti necessari per effettuare il servizio e determinati in ragione degli anni di utilizzo rispetto alla loro prevedibile vita utile.

* **Costi spese generali**

Fanno riferimento ai costi per utenze, manutenzioni ordinarie e straordinarie, formazione, sicurezza, materiale per le pulizie, materiali di consumo e altro. Sono stati determinati sulla base del rapporto normalmente riscontrato nell’azienda per lavori simili, trattandosi di costi di natura trasversale a più commesse da ripartire in modo proporzionale alla quota di fatturato.

* **Interessi e oneri finanziari**

Tengono conto del limitato utilizzo da parte della società del debito bancario, anche in ragione delle tempistiche di incasso e pagamento.

* **Imposte reddito esercizio**

La stima è effettuata applicando al risultato prima delle imposte la medesima metodologia utilizzata dall’Amministrazione nella predisposizione del PEF.

**Utile**

L’utile di esercizio è stato determinato dalla Ladisa quale differenza tra il valore complessivo presunto dei ricavi e il valore complessivo presunto dei costi per i 5 anni di gestione del servizio di sopravvitto.

**Calcolo indicatori**

La società ha proceduto al calcolo degli indicatori secondo le linee guida fornite dall’ANAC, tenendo conto della dinamica dei flussi finanziari in termini di investimenti da effettuare per lo svolgimento del servizio da assegnare in concessione e delle tempistiche previste di incasso e pagamento precedentemente indicate.

In particolare, nel calcolo del tasso interno di rendimento la Ladisa S.r.l. ha provveduto a determinare il tasso che rende il valore attuale dei prevedibili flussi futuri generati dal servizio sopravvitto, pari al limitato esborso iniziale richiesto al concessionario per effettuare gli investimenti previsti.

1. Valore della produzione € 3.521.163,45
2. Costi della produzione € 3.220.094,47
3. Oneri finanziari € 24.017,23

Risultato prima delle imposte (A- B- C) € 277.051,76

Utile (perdite di esercizio) € 199.754,32

Ribasso medio prodotti alimentari % 8,14

Ribasso medio prodotti non alimentari % 0,10

Con nota protocollo n. 0037573.U del 4 agosto 2023, sono state richieste alla Società Ladisa S.r.l. le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, nei termini ivi previsti. La società ha riscontrato tale richiesta con nota prot. 1688/2023 del 4 settembre 2023, fornendo le giustificazioni sotto riportate.

La Società Ladisa S.r.l. afferma che ai fini dell’analisi economica relativa alle voci più significative dell’offerta ha considerato le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone relativamente ai costi di acquisto della materia prima e ai costi di logistica.

Gli importanti volumi di acquisto delle derrate alimentari e dei prodotti no food trattati, consentirebbero di ottenere condizioni economiche di assoluto vantaggio, tali da permettere la fornitura di derrate di primissima qualità alle migliori condizioni economiche.

Vengono inoltre citate una serie di commesse, tra le quali alcune analoghe a quelle della gara e espletate presso altri Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria.

Inoltre, si sofferma sulla macroarea dei trasporti che fa capo alla Ladisa Ristorazione “Logistica 4.0” che si occupa del trasporto, proprio e per conto terzi, su tutto il territorio nazionale di merci deperibili e no, mettendo in atto la soluzione logistica più conveniente, grazie a una rete di piattaforme in diverse regioni d’Italia, ben collegate tra loro. In tal senso, quindi, è importante sottolineare come la Ladisa per tutti i servizi attualmente gestiti, utilizza mezzi di trasporto conformi a quanto previsto dal succitato D.M., visto che gli automezzi impiegati per la consegna dei pasti e delle derrate sono tutti EURO 5 e 6. Di recente acquisizione un parco veicoli allestito con gruppi frigorifero (-20 gradi) per il trasporto in sicurezza di merci deperibili: un parco mezzi che va dal furgone al semirimorchio a tre assi (tutti euro 6) in grado di coprire tutto il territorio nazionale in tempi ragionevolmente brevi per soddisfare ogni esigenza del cliente.

Vengono inoltre elencate le varie certificazioni tra le quali: ICEA BIO (Certificazione Etica e Ambientale per alimenti biologici), ICEA GLUTEN FREE (Certificazione Etica e Ambientale per alimenti senza glutine), ISO 9001:2015 Certificazione di Qualità Aziendale, ISO 22000:2005 (Sicurezza e Igiene Alimentare), GMP - HACCP (Schema di certificazione per sistemi della Sicurezza Alimentare), ISO 22005:2007 (Tracciabilità della filiera produttiva), ISO 14001:2015 (Certificazione di sistema di gestione ambientale), ISO 50001:2011 (Sistema di gestione dell’energia), FSSC 22000 (Sistema di gestione della sicurezza alimentare sviluppato dalla Foundation for Food Safety Certification), ISO 45001:2018 (Salute e sicurezza sul lavoro), CARBON FOOT PRINT (Sistema di gestione che calcola l’impronta di CO2), ISO 17025 (Accreditamento laboratorio interno - Accredia 1646), ISO 14064(GHG) quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra, UNI 11584:2015 (Servizi di ristorazione collettiva - Requisiti minimi per la progettazione di menu), Certificazioni HALAL (Certificazione di conformità alle regole islamiche), Rating Legalità⭐⭐⭐, ISO 37001:2016: Anti-bribery management systems/Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, ISO 14046(WFP) valutazione dell’Impronta Idrica (Water Footprint), ISO 14025 (EPD) è un Environmental Product Declaration che descrive gli impatti ambientali di un prodotto, generati lungo tutto il suo ciclo di vita, Certificazione FGAS (gas fluorurati a effetto serra), EMAS, SA 8000.

La Ladisa S.r.l. rappresenta di essere dotata di un sistema informatico, CSB System, per la gestione degli acquisti, per la rintracciabilità dei prodotti e la gestione della distinta base e del relativo costo pasto o di acquisto.

Il volume di acquisti tra merci e derrate da bilancio della Società è stato nel 2020 pari a € 25.785.479,17, nel 2021 pari a € 33.688.296,86 e nel 2022 pari a € 58.500.000,00.

La Ladisa, inoltre, ha associato al core-business della ristorazione vera e propria quello della lavorazione delle materie prime e dunque della loro vendita o utilizzo nei servizi dalla stessa gestiti, che garantisce concorrenzialità sui prezzi. Ciò vale per la carne, ma anche per frutta e verdura, essendo la Ladisa autosufficiente anche nel settore della quarta gamma.

La Ladisa Srl, in ossequio alla Normativa ISO, garantisce un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti basato sull’identificazione degli stessi attraverso l’attribuzione automatica di un codice numerico.

La crescita sostenuta degli ultimi anni, unita alla politica di acquisti mirata alla eliminazione dell’intermediazione di altri soggetti nella supply chain, ha reso Ladisa, a detta della socità, molto competitiva sul versante degli acquisti di prodotti no food e derrate alimentari.

La Ladisa asserisce che dopo aver effettuato un’analisi sul paniere dei prodotti da fornire che l’incidenza media del costo di acquisto è pari a circa il 71% del fatturato di vendita previsto.

Vengono allegati alla relazione:

* Fatture di acquisto e accordi con fornitori nazionali e locali
* Relazione esplicativa del costo della manodopera
* Prospetto costi interni della sicurezza

**Costo per il Personale**

L’analisi di seguito prospettata dalla Ladisa S.r.l., relativa al *costo del lavoro diretto* preventivato dallo scrivente operatore economico, scaturisce dalla valutazione congiunta del combinato disposto dell’art. 23 co.16, dell’art. 30 co. 4 e dell’art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/2016.

Al momento della propria offerta, la società, ha preventivato il costo della manodopera da dichiarare in offerta economica (come richiesto al paragrafo 6.4.2.2 del Disciplinare di Gara) facendo riferimento unicamente alle esigenze organizzative che risultano concretamente prevedibili attraverso una lettura della *lex specialis* di gara, senza pertanto tener conto di quelle “non prevenibili”, e quindi dichiarando ai sensi dell’art. 95 co. 10 D.lgs. 50/2016 quel medesimo valore di euro 452.899,19 che, all’interno del c.d. “P.E.F.” altresì allegato all’offerta, trova corrispondenza sotto la voce di spesa “Costi per il personale”.

Il costo della manodopera, quindi, è stato elaborato sulla base di una valutazione *prognostica* che ha tenuto in debita considerazione:

* l’organizzazione lavorativa preventivata per la gestione del servizio, così come indicata all’interno dell’offerta tecnica;
* il periodo di durata quinquennale della concessione posta a gara;
* l’inderogabilità dei *minimi salariali retributivi* indicati nelle apposte Tabelle di cui al richiamato art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016, in misura tale che ne sia garantita la copertura a tutto il personale *direttamente* utilizzato nell’esecuzione del servizio oggetto di concessione, e per tutta la prevista durata della stessa.

# Al momento della propria offerta la Ladisa s.r.l. ha quindi indicato (come di seguito calcolato) un costo della manodopera di Euro 452.899,19 commisurandolo al *costo del lavoro diretto* ovvero:

* alla organizzazione del servizio così come prospettata in offerta tecnica in termini di quantità di unità lavorative e rispettava qualifica, livello di inquadramento contrattuale, sede di lavoro e monte ore giornaliero e settimanale;
* alla corrispondente quantità di ore di manodopera che tale personale svilupperebbe su base annua (monte ore settimanale x 52,2 settimane, come previsto dal Decreto Ministeriale) e, conseguentemente, nel quinquennio di durata della concessione;
* all’applicazione, nei confronti di tale personale, del contratto collettivo nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
* alla scansione *pluriennale* della concessione in oggetto per cui, onde prudenzialmente tener conto degli incrementi salariali che potranno originarsi per effetto di rinnovi economici del CCNL applicato, ovvero per effetto della maturazione di “scatti di anzianità” da parte dei lavoratori impiegati, in occasione della 3^ e della 5^ annualità di esecuzione del servizio è stata contabilizzata una “rivalutazione” del costo del personale, nella misura pari al 1% del costo riferito all’annualità precedente;

La Ladisa s.r.l. afferma di applicare ai propri lavoratori dipendenti, a seconda del rispettivo ambito di operatività, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo” del 08.02.2018 oppure il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 31.01.2011, tuttavia Ladisa s.r.l. ha ritenuto corretto preventivare il costo della manodopera facendo riferimento al “più oneroso” CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo” ovvero a quello che, a parità di mansioni svolte, presenta un *costo medio orario* (come attestato dalle Tabelle Ministeriali di riferimento) superiore in confronto all’altro pur se, invero, la scrivente ben sarà libera di applicare ai lavoratori adibiti al servizio in oggetto il “meno oneroso” CCNL Multiservizi – essendo anch’esso coerente con l’oggetto dell’appalto – legittimamente conseguendo pertanto, nella fase di esecuzione, dei *risparmi di spesa* rispetto al costo qui di seguito giustificato.

Pertanto, facendo riferimento ai minimi salariali e retributivi “PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E

TURISMO” che il Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n°44 del 27 giugno 2019, ha pubblicato in distinte tabelle ai sensi dell’art. 23 co. 16 del d.lgs. 50/2016, Ladisa s.r.l. ha tenuto conto:

* dei costi orari indicati dalle Tabelle Ministeriali relative al mese di “dicembre 2021” (ovvero a quelle che risulteranno vigenti nel periodo di esecuzione dell’affidamento posto a gara) facendo riferimento, in relazione alla sede di impiego prevista per ciascuna unità lavorativa, alla tabella “provinciale” in essere ovvero, in assenza di contrattazione provinciale vigente, a quella “nazionale”;
* per ciascuna unità lavorativa di personale “diretto” (ovvero direttamente imputabili alla commessa in oggetto) come prevista dalla ns. Organizzazione del Servizio oggetto di offerta, del costo orario “tabellare” corrispondente al rispettivo livello di inquadramento;

Il prospetto elaborato dalla Società, ponendo a base di calcolo i costi orari delle tabelle ministeriali di riferimento vigenti a far data da dicembre 2021, ha determinato un costo della manodopera pari ad euro 452.899,19

Immagine che contiene testo, numero, Carattere, linea

Descrizione generata automaticamente

Il costo della manodopera è stato quantificato secondo un’ottica prudenziale essendo – invero – suscettibile di possibili riduzioni (o economie di gestione) che la Ladisa s.r.l. potrà realizzare nel corso della propria esecuzione del servizio, e che devono intendersi ulteriormente attestate a “portafoglio di sicurezza”.

L’effettivo costo della manodopera a detta della Ladisa potrà risultare inferiore a quanto preventivato, in ragione delle seguenti circostanze:

1. Nelle Tabelle Ministeriali di cui al Decreto Direttoriale del 27/06/2019 (come da noi prese a riferimento) gli oneri assicurativi dovuti all’INAIL vengono contabilizzati secondo il tasso “nominale” del 2,4%. Invero, con il Decreto Interministeriale (Min. Lavoro e Min. Attività Produttive) del 27 febbraio 2019 è stata operata la “riclassificazione” delle tariffe per il pagamento dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro, in attuazione della determina presidenziale INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018: all’esito di tale riclassificazione, per il settore della ristorazione collettiva – classificato, all’interno del settore Terziario e Servizi, nel c.d “Grande Gruppo 0” nelle lavorazioni codificate con il codice 0210 – l’aliquota già a far data dall’anno 2019 risulta ridotta al 9,91 per mille – ovvero pari al 0,991% laddove, invece, anche le più recenti tabelle ministeriali (sebbene pubblicate in data posteriore all’efficacia della suddetta “riclassificazione”) hanno erroneamente continuato a considerare un aliquota del 2,4%. Ne consegue, pertanto, che in relazione al personale impiegato nell’appalto in oggetto Ladisa s.r.l. dovrà corrispondere all’INAIL, a titolo di oneri assicurativi, un premio pari al 0,991% (e non 2,4%) delle retribuzioni imponibili che saranno erogate, ai medesimi lavoratori, durante il periodo di durata dell’appalto, con corrispondente risparmio di spesa rispetto al costo dichiarato in sede di offerta;
2. Vieppiù, le “Modalità per l’applicazione delle tariffe” allegate e parti integranti del richiamato Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019 con il rispettivo art. 23 hanno riconfermato la c.d. “riduzione del tasso medio per prevenzione” già anzitempo vigente ai sensi dell’Art. 24 delle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” in precedenza emanate con D.M. 12.12.2000, come modificato dal Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010. Tali modalità prevedono, in concreto, che l’INAIL applicherà una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. L’operatore economico potrà quindi avvalersi di tale riduzione, presentando apposita istanza (Modello OT24), fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. La Ladisa s.r.l. è certificata OHSAS ed ha da tempo attuato sistemi di sicurezza che le consentono di beneficiare della riduzione del premio. La misura della riduzione è commisurata al numero di lavoratori-anno nel periodo, ed è pari al 10% della tariffa per imprese fino a 500 dipendenti, al 5% della tariffa per imprese con oltre 500 dipendenti, con corrispondente ulteriore possibile riduzione di spesa, rispetto al costo dichiarato in sede di offerta;
3. La Ladisa S.r.l., in quanto impresa commerciale costituita in forma di s.r.l. nella quale la maggioranza dei soci è iscritta negli elenchi nominativi della gestione speciale dei commercianti, è tenuta a versare la Contribuzione per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) in misura ridotta ai sensi della circolare INPS n°190/2000, giusta autorizzazione attribuita dall’INPS attraverso il rilascio del codice “3V”. Tale beneficio (altresì noto come “Riduzione CUAF”) determina che la Ladisa s.r.l. è tenuta a versare la contribuzione alla c.d. CUAF con l’aliquota ridotta pari allo 0,43% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai propri dipendenti, anziché con la maggiore aliquota del 2,48% ordinariamente dovuta (e di cui tiene conto la richiamata Tabella Ministeriale). La misura di tale “beneficio”, in termini di decontribuzione, è quindi pari al 2,05% delle retribuzioni imponibili: pertanto, ove la Tabella Ministeriale di riferimento contabilizza la contribuzione dovuta all’INPS secondo l’aliquota “piena” del 29,70%, Ladisa s.r.l. beneficia di una aliquota ridotta (per effetto della su menzionata “riduzione CUAF”) del 2,05% e quindi pari al 27,65%;
4. Da ultimo, la tabella ministeriale “dicembre 2021” presa a riferito include, nel costo orario da essa determinato, una voce di costo denominata “Elemento Economico di Garanzia” che in realtà non potrebbe trovare incidenza durante il periodo di esecuzione dell’affidamento in oggetto: difatti, trattasi di voce retributiva “una tantum” di cui, ai sensi dell’articolo 13 comma 10 del vigente CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo”, l’erogazione era prevista nel mese di novembre 2021 per i soli lavoratori che risultavano iscritti al LUL (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi ed in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nell’anno precedente: tenuto conto che l’affidamento in oggetto troverà esecuzione nel corso dell’anno 2022, trattasi pertanto di somme che non possono essere imputate alla gestione affidataria della concessione in oggetto in quanto l’epoca di “maturazione” e di corresponsione è attribuibile alla competenza esclusiva dell’affidatario che gestiva il servizio precedentemente all’anno 2022 – e non a quello del servizio oggetto di attuale affidamento.

Prendendo a riferimento i costi orari tabellari, l’entità complessiva dei suddetti *minor costi* di cui in concreto si usufruirà nel periodo di gestione della concessione è attestabile in una misura pari al 2,76% ca. Ne consegue che, all’interno del valore di euro 452.899,19 che è stato appostato nel ns. P.E.F. sotto la voce “Costi del Personale”, insiste un portafoglio di sicurezza pari ad euro 12.500,00 circa costituente una *sovrastima* all’interno della quale potranno trovare capienza eventuali costi non prevedibili al momento dell’offerta, ovvero potenziali sottostime di altre voci di costo previste dal P.E.F. della commessa.

**Oneri della sicurezza**

Immagine che contiene testo, schermata, linea, Carattere

Descrizione generata automaticamente

Il R.U.P. e la Commissione Giudicatrice tenuto conto di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), del comma 5, dell’art. 97 del Codice, e considerato che è consolidato il principio giurisprudenziale in base al quale “*la verifica dell'anomalia dell'offerta, ex art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono*” (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 20 giugno 2022, n. 5021), ed, inoltre, valutato il costo della manodopera alla luce delle sentenze del T.A.R. per l’Emilia-Romagna n. 370/2023, 371/2023 e 372/2023, in particolare con riguardo alla comparazione delle voci delle Tabelle Ministeriali con quelle corrispondenti del CCNL in vigore, ritengono e dichiarano le giustificazioni prodotte per il Lotto 1 – CIG 9872738920 dalla Società Ladisa S.r.l. idonee a dimostrare la sostenibilità e realizzabilità dell’offerta

**Lotto n. 2 – CIG 9872761C1A**

Offerta risultata anomala: Ladisa S.r.l.

Nota richiesta giustificazioni prot. 0037576 del 4 agosto 2023

Nota Giustificazioni prot. 1689/2023 del 4 settembre 2023

Si procede alla valutazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e alla relazione di accompagnamento della Società Ladisa S.r.l. presentata in sede di offerta economica.

La relazione al Piano Economico Finanziario analizza in particolare le seguenti voci:

**Entrate**

Per la stima dei ricavi la società Ladisa S.r.l. ha preso in considerazione il dato medio del fatturato generato dal servizio di sopravvitto desunto dal PEF di massima elaborato dall’Amministrazione e modificato per tenere conto degli effetti conseguenti la percentuale di ribasso media ponderata presentata nell’offerta economica, nonché di un ribasso medio stimato ai soli fini previsionali per i prodotti non considerati ai fini del calcolo del punteggio dell’offerta economica.

Inoltre, afferma la società, che in assenza di dati sulla composizione dei ricavi delle vendite da prodotti alimentari utili a stimare la percentuale di ribasso media ponderata da applicare nella redazione del piano, per determinare il ribasso medio garantito su tali prodotti ha ritenuto congruo utilizzare, quali rappresentativi della composizione della voce, i punteggi economici stabiliti come metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’offerta economica.

**Uscite**

Si riferisce ai costi di gestione che hanno concorso alla formazione del conto economico e stimati dalla Ladisa secondo le assunzioni di seguito riportate:

* **Costi merci e accessori**

Quantificati considerando il valore desunto dal PEF dell’Amministrazione, coerente con l’incidenza media sulla voce complessiva dei ricavi da vendita di prodotti alimentari e non riscontrata normalmente in situazioni comparabili. Al fine di considerare il costo per merci e accessori prudenzialmente la società ha tenuto conto della consolidata capacità di beneficiare di condizioni migliorative che vengono normalmente riconosciute all’impresa dai fornitori.

* **Costi per il personale**

Sono stati stimati sulla base dei CCNL e dal carico di lavoro ipotizzabile in relazione alle sedi da gestire, prevedendo costi non inferiori ai minimi salariali e retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016.

La stima dei costi ha tenuto conto di un loro incremento nel tempo, senza considerare prudenzialmente i minori costi di cui la società medesima potrà usufruire per effetto di benefici di Legge o delle specifiche peculiarità organizzative proprie, attestando tali potenziali risparmi di spesa a “portafoglio di sicurezza”.

* **Costi aziendali della sicurezza**

Determinati ipotizzando il prevedibile impegno delle unità lavorative impegnate

* **Costi per canoni di locazione e/o occupazione**

Determinati in ragione delle informazioni fornite nei documenti di gara

* **Costi per ammortamento delle immobilizzazioni materiali**

Si riferiscono alle quote di ammortamento calcolate sugli investimenti ritenuti necessari per effettuare il servizio e determinati in ragione degli anni di utilizzo rispetto alla loro prevedibile vita utile.

* **Costi spese generali**

Fanno riferimento ai costi per utenze, manutenzioni ordinarie e straordinarie, formazione, sicurezza, materiale per le pulizie, materiali di consumo e altro. Sono stati determinati sulla base del rapporto normalmente riscontrato nell’azienda per lavori simili, trattandosi di costi di natura trasversale a più commesse da ripartire in modo proporzionale alla quota di fatturato.

* **Interessi e oneri finanziari**

Tengono conto del limitato utilizzo da parte della società del debito bancario, anche in ragione delle tempistiche di incasso e pagamento.

* **Imposte reddito esercizio**

La stima è effettuata applicando al risultato prima delle imposte la medesima metodologia utilizzata dall’Amministrazione nella predisposizione del PEF.

**Utile**

L’utile di esercizio è stato determinato dalla Ladisa quale differenza tra il valore complessivo presunto dei ricavi e il valore complessivo presunto dei costi per i 5 anni di gestione del servizio di sopravvitto.

**Calcolo indicatori**

La società ha proceduto al calcolo degli indicatori secondo le linee guida fornite dall’ANAC, tenendo conto della dinamica dei flussi finanziari in termini di investimenti da effettuare per lo svolgimento del servizio da assegnare in concessione e delle tempistiche previste di incasso e pagamento precedentemente indicate.

In particolare, nel calcolo del tasso interno di rendimento la Ladisa S.r.l. ha provveduto a determinare il tasso che rende il valore attuale dei prevedibili flussi futuri generati dal servizio sopravvitto, pari al limitato esborso iniziale richiesto al concessionario per effettuare gli investimenti previsti.

1. Valore della produzione € 1.873.182,73
2. Costi della produzione € 1.799.947,96
3. Oneri finanziari € 10.635,26

Risultato prima delle imposte (A- B- C) € 62.599,51

Utile (perdite di esercizio) € 45.134,25

Ribasso medio prodotti alimentari % 8,14

Ribasso medio prodotti non alimentari % 0,10

Con nota protocollo n. 0037575.U del 4 agosto 2023, sono state richieste alla Società Ladisa S.r.l. le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, nei termini ivi previsti. La società ha riscontrato tale richiesta con nota prot. 1689/2023 del 4 settembre 2023, fornendo le giustificazioni sotto riportate.

La Società Ladisa S.r.l. afferma che ai fini dell’analisi economica relativa alle voci più significative dell’offerta ha considerato le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone relativamente ai costi di acquisto della materia prima e ai costi di logistica.

Gli importanti volumi di acquisto delle derrate alimentari e dei prodotti no food trattati, consentirebbero di ottenere condizioni economiche di assoluto vantaggio, tali da permettere la fornitura di derrate di primissima qualità alle migliori condizioni economiche.

Vengono inoltre citate una serie di commesse, tra le quali alcune analoghe a quelle della gara e espletate presso altri Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria.

Inoltre, si sofferma sulla macroarea dei trasporti che fa capo alla Ladisa Ristorazione “Logistica 4.0” che si occupa del trasporto, proprio e per conto terzi, su tutto il territorio nazionale di merci deperibili e no, mettendo in atto la soluzione logistica più conveniente, grazie a una rete di piattaforme in diverse regioni d’Italia, ben collegate tra loro. In tal senso, quindi, è importante sottolineare come la Ladisa per tutti i servizi attualmente gestiti, utilizza mezzi di trasporto conformi a quanto previsto dal succitato D.M., visto che gli automezzi impiegati per la consegna dei pasti e delle derrate sono tutti EURO 5 e 6. Di recente acquisizione un parco veicoli allestito con gruppi frigorifero (-20 gradi) per il trasporto in sicurezza di merci deperibili: un parco mezzi che va dal furgone al semirimorchio a tre assi (tutti euro 6) in grado di coprire tutto il territorio nazionale in tempi ragionevolmente brevi per soddisfare ogni esigenza del cliente.

Vengono inoltre elencate le varie certificazioni tra le quali: ICEA BIO (Certificazione Etica e Ambientale per alimenti biologici), ICEA GLUTEN FREE (Certificazione Etica e Ambientale per alimenti senza glutine), ISO 9001:2015 Certificazione di Qualità Aziendale, ISO 22000:2005 (Sicurezza e Igiene Alimentare), GMP - HACCP (Schema di certificazione per sistemi della Sicurezza Alimentare), ISO 22005:2007 (Tracciabilità della filiera produttiva), ISO 14001:2015 (Certificazione di sistema di gestione ambientale), ISO 50001:2011 (Sistema di gestione dell’energia), FSSC 22000 (Sistema di gestione della sicurezza alimentare sviluppato dalla Foundation for Food Safety Certification), ISO 45001:2018 (Salute e sicurezza sul lavoro), CARBON FOOT PRINT (Sistema di gestione che calcola l’impronta di CO2), ISO 17025 (Accreditamento laboratorio interno - Accredia 1646), ISO 14064(GHG) quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra, UNI 11584:2015 (Servizi di ristorazione collettiva - Requisiti minimi per la progettazione di menu), Certificazioni HALAL (Certificazione di conformità alle regole islamiche), Rating Legalità⭐⭐⭐, ISO 37001:2016: Anti-bribery management systems/Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, ISO 14046(WFP) valutazione dell’Impronta Idrica (Water Footprint), ISO 14025 (EPD) è un Environmental Product Declaration che descrive gli impatti ambientali di un prodotto, generati lungo tutto il suo ciclo di vita, Certificazione FGAS (gas fluorurati a effetto serra), EMAS, SA 8000.

La Ladisa S.r.l. rappresenta di essere dotata di un sistema informatico, CSB System, per la gestione degli acquisti, per la rintracciabilità dei prodotti e la gestione della distinta base e del relativo costo pasto o di acquisto.

Il volume di acquisti tra merci e derrate da bilancio della Società è stato nel 2020 pari a € 25.785.479,17, nel 2021 pari a € 33.688.296,86 e nel 2022 pari a € 58.500.000,00.

La Ladisa, inoltre, ha associato al core-business della ristorazione vera e propria quello della lavorazione delle materie prime e dunque della loro vendita o utilizzo nei servizi dalla stessa gestiti, che garantisce concorrenzialità sui prezzi. Ciò vale per la carne, ma anche per frutta e verdura, essendo la Ladisa autosufficiente anche nel settore della quarta gamma.

La Ladisa Srl, in ossequio alla Normativa ISO, garantisce un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti basato sull’identificazione degli stessi attraverso l’attribuzione automatica di un codice numerico.

La crescita sostenuta degli ultimi anni, unita alla politica di acquisti mirata alla eliminazione dell’intermediazione di altri soggetti nella supply chain, ha reso Ladisa, a detta della socità, molto competitiva sul versante degli acquisti di prodotti no food e derrate alimentari.

La Ladisa asserisce che dopo aver effettuato un’analisi sul paniere dei prodotti da fornire che l’incidenza media del costo di acquisto è pari a circa il 70% del fatturato di vendita previsto.

Vengono allegati alla relazione:

* Fatture di acquisto e accordi con fornitori nazionali e locali
* Relazione esplicativa del costo della manodopera
* Prospetto costi interni della sicurezza

**Costo per il Personale**

L’analisi di seguito prospettata dalla Ladisa S.r.l., relativa al *costo del lavoro diretto* preventivato dallo scrivente operatore economico, scaturisce dalla valutazione congiunta del combinato disposto dell’art. 23 co.16, dell’art. 30 co. 4 e dell’art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/2016.

Al momento della propria offerta, la società, ha preventivato il costo della manodopera da dichiarare in offerta economica (come richiesto al paragrafo 6.4.2.2 del Disciplinare di Gara) facendo riferimento unicamente alle esigenze organizzative che risultano concretamente prevedibili attraverso una lettura della *lex specialis* di gara, senza pertanto tener conto di quelle “non prevenibili”, e quindi dichiarando ai sensi dell’art. 95 co. 10 D.lgs. 50/2016 quel medesimo valore di euro 331.034,41 che, all’interno del c.d. “P.E.F.” altresì allegato all’offerta, trova corrispondenza sotto la voce di spesa “Costi per il personale”.

Il costo della manodopera, quindi, è stato elaborato sulla base di una valutazione *prognostica* che ha tenuto in debita considerazione:

* l’organizzazione lavorativa preventivata per la gestione del servizio, così come indicata all’interno dell’offerta tecnica;
* il periodo di durata quinquennale della concessione posta a gara;
* l’inderogabilità dei *minimi salariali retributivi* indicati nelle apposte Tabelle di cui al richiamato art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016, in misura tale che ne sia garantita la copertura a tutto il personale *direttamente* utilizzato nell’esecuzione del servizio oggetto di concessione, e per tutta la prevista durata della stessa.

# Al momento della propria offerta la Ladisa s.r.l. ha quindi indicato (come di seguito calcolato) un costo della manodopera di euro 331.034,41 commisurandolo al *costo del lavoro diretto* ovvero:

* alla organizzazione del servizio così come prospettata in offerta tecnica in termini di quantità di unità lavorative e rispettava qualifica, livello di inquadramento contrattuale, sede di lavoro e monte ore giornaliero e settimanale;
* alla corrispondente quantità di ore di manodopera che tale personale svilupperebbe su base annua (monte ore settimanale x 52,2 settimane, come previsto dal Decreto Ministeriale) e, conseguentemente, nel quinquennio di durata della concessione;
* all’applicazione, nei confronti di tale personale, del contratto collettivo nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
* alla scansione *pluriennale* della concessione in oggetto per cui, onde prudenzialmente tener conto degli incrementi salariali che potranno originarsi per effetto di rinnovi economici del CCNL applicato, ovvero per effetto della maturazione di “scatti di anzianità” da parte dei lavoratori impiegati, in occasione della 3^ e della 5^ annualità di esecuzione del servizio è stata contabilizzata una “rivalutazione” del costo del personale, nella misura pari al 1% del costo riferito all’annualità precedente;

La Ladisa s.r.l. afferma di applicare ai propri lavoratori dipendenti, a seconda del rispettivo ambito di operatività, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo” del 08.02.2018 oppure il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 31.01.2011, tuttavia Ladisa s.r.l. ha ritenuto corretto preventivare il costo della manodopera facendo riferimento al “più oneroso” CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo” ovvero a quello che, a parità di mansioni svolte, presenta un *costo medio orario* (come attestato dalle Tabelle Ministeriali di riferimento) superiore in confronto all’altro pur se, invero, la scrivente ben sarà libera di applicare ai lavoratori adibiti al servizio in oggetto il “meno oneroso” CCNL Multiservizi – essendo anch’esso coerente con l’oggetto dell’appalto – legittimamente conseguendo pertanto, nella fase di esecuzione, dei *risparmi di spesa* rispetto al costo qui di seguito giustificato.

Pertanto, facendo riferimento ai minimi salariali e retributivi “PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E

TURISMO” che il Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n°44 del 27 giugno 2019, ha pubblicato in distinte tabelle ai sensi dell’art. 23 co. 16 del d.lgs. 50/2016, Ladisa s.r.l. ha tenuto conto:

* dei costi orari indicati dalle Tabelle Ministeriali relative al mese di “dicembre 2021” (ovvero a quelle che risulteranno vigenti nel periodo di esecuzione dell’affidamento posto a gara) facendo riferimento, in relazione alla sede di impiego prevista per ciascuna unità lavorativa, alla tabella “provinciale” in essere ovvero, in assenza di contrattazione provinciale vigente, a quella “nazionale”;
* per ciascuna unità lavorativa di personale “diretto” (ovvero direttamente imputabili alla commessa in oggetto) come prevista dalla ns. Organizzazione del Servizio oggetto di offerta, del costo orario “tabellare” corrispondente al rispettivo livello di inquadramento;

Il prospetto elaborato dalla Società, ponendo a base di calcolo i costi orari delle tabelle ministeriali di riferimento vigenti a far data da dicembre 2021, ha determinato un costo della manodopera pari ad euro 331.034,41

Immagine che contiene testo, schermata, linea, Parallelo

Descrizione generata automaticamente

Il costo della manodopera è stato quantificato secondo un’ottica prudenziale essendo – invero – suscettibile di possibili riduzioni (o economie di gestione) che la Ladisa s.r.l. potrà realizzare nel corso della propria esecuzione del servizio, e che devono intendersi ulteriormente attestate a “portafoglio di sicurezza”.

L’effettivo costo della manodopera a detta della Ladisa potrà risultare inferiore a quanto preventivato, in ragione delle seguenti circostanze:

1. Nelle Tabelle Ministeriali di cui al Decreto Direttoriale del 27/06/2019 (come da noi prese a riferimento) gli oneri assicurativi dovuti all’INAIL vengono contabilizzati secondo il tasso “nominale” del 2,4%. Invero, con il Decreto Interministeriale (Min. Lavoro e Min. Attività Produttive) del 27 febbraio 2019 è stata operata la “riclassificazione” delle tariffe per il pagamento dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro, in attuazione della determina presidenziale INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018: all’esito di tale riclassificazione, per il settore della ristorazione collettiva – classificato, all’interno del settore Terziario e Servizi, nel c.d “Grande Gruppo 0” nelle lavorazioni codificate con il codice 0210 – l’aliquota già a far data dall’anno 2019 risulta ridotta al 9,91 per mille – ovvero pari al 0,991% laddove, invece, anche le più recenti tabelle ministeriali (sebbene pubblicate in data posteriore all’efficacia della suddetta “riclassificazione”) hanno erroneamente continuato a considerare un aliquota del 2,4%. Ne consegue, pertanto, che in relazione al personale impiegato nell’appalto in oggetto Ladisa s.r.l. dovrà corrispondere all’INAIL, a titolo di oneri assicurativi, un premio pari al 0,991% (e non 2,4%) delle retribuzioni imponibili che saranno erogate, ai medesimi lavoratori, durante il periodo di durata dell’appalto, con corrispondente risparmio di spesa rispetto al costo dichiarato in sede di offerta;
2. Vieppiù, le “Modalità per l’applicazione delle tariffe” allegate e parti integranti del richiamato Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019 con il rispettivo art. 23 hanno riconfermato la c.d. “riduzione del tasso medio per prevenzione” già anzitempo vigente ai sensi dell’Art. 24 delle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” in precedenza emanate con D.M. 12.12.2000, come modificato dal Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010. Tali modalità prevedono, in concreto, che l’INAIL applicherà una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. L’operatore economico potrà quindi avvalersi di tale riduzione, presentando apposita istanza (Modello OT24), fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. La Ladisa s.r.l. è certificata OHSAS ed ha da tempo attuato sistemi di sicurezza che le consentono di beneficiare della riduzione del premio. La misura della riduzione è commisurata al numero di lavoratori-anno nel periodo, ed è pari al 10% della tariffa per imprese fino a 500 dipendenti, al 5% della tariffa per imprese con oltre 500 dipendenti, con corrispondente ulteriore possibile riduzione di spesa, rispetto al costo dichiarato in sede di offerta;
3. La Ladisa S.r.l., in quanto impresa commerciale costituita in forma di s.r.l. nella quale la maggioranza dei soci è iscritta negli elenchi nominativi della gestione speciale dei commercianti, è tenuta a versare la Contribuzione per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) in misura ridotta ai sensi della circolare INPS n°190/2000, giusta autorizzazione attribuita dall’INPS attraverso il rilascio del codice “3V”. Tale beneficio (altresì noto come “Riduzione CUAF”) determina che la Ladisa s.r.l. è tenuta a versare la contribuzione alla c.d. CUAF con l’aliquota ridotta pari allo 0,43% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai propri dipendenti, anziché con la maggiore aliquota del 2,48% ordinariamente dovuta (e di cui tiene conto la richiamata Tabella Ministeriale). La misura di tale “beneficio”, in termini di decontribuzione, è quindi pari al 2,05% delle retribuzioni imponibili: pertanto, ove la Tabella Ministeriale di riferimento contabilizza la contribuzione dovuta all’INPS secondo l’aliquota “piena” del 29,70%, Ladisa s.r.l. beneficia di una aliquota ridotta (per effetto della su menzionata “riduzione CUAF”) del 2,05% e quindi pari al 27,65%;
4. Da ultimo, la tabella ministeriale “dicembre 2021” presa a riferito include, nel costo orario da essa determinato, una voce di costo denominata “Elemento Economico di Garanzia” che in realtà non potrebbe trovare incidenza durante il periodo di esecuzione dell’affidamento in oggetto: difatti, trattasi di voce retributiva “una tantum” di cui, ai sensi dell’articolo 13 comma 10 del vigente CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo”, l’erogazione era prevista nel mese di novembre 2021 per i soli lavoratori che risultavano iscritti al LUL (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi ed in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nell’anno precedente: tenuto conto che l’affidamento in oggetto troverà esecuzione nel corso dell’anno 2022, trattasi pertanto di somme che non possono essere imputate alla gestione affidataria della concessione in oggetto in quanto l’epoca di “maturazione” e di corresponsione è attribuibile alla competenza esclusiva dell’affidatario che gestiva il servizio precedentemente all’anno 2022 – e non a quello del servizio oggetto di attuale affidamento.

Prendendo a riferimento i costi orari tabellari, l’entità complessiva dei suddetti *minor costi* di cui in concreto si usufruirà nel periodo di gestione della concessione è attestabile in una misura pari al 2,76% ca. Ne consegue che, all’interno del valore di euro 331.034,41 che è stato appostato nel ns. P.E.F. sotto la voce “Costi del Personale”, insiste un portafoglio di sicurezza pari ad euro 9.100,00 circa costituente una *sovrastima* all’interno della quale potranno trovare capienza eventuali costi non prevedibili al momento dell’offerta, ovvero potenziali sottostime di altre voci di costo previste dal P.E.F. della commessa.

**Oneri della sicurezza**

Immagine che contiene testo, linea, Carattere, numero

Descrizione generata automaticamente

Il R.U.P. e la Commissione Giudicatrice tenuto conto di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), del comma 5, dell’art. 97 del Codice, e considerato che è consolidato il principio giurisprudenziale in base al quale “*la verifica dell'anomalia dell'offerta, ex art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono*” (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 20 giugno 2022, n. 5021), ed, inoltre, valutato il costo della manodopera alla luce delle sentenze del T.A.R. per l’Emilia-Romagna n. 370/2023, 371/2023 e 372/2023, in particolare con riguardo alla comparazione delle voci delle Tabelle Ministeriali con quelle corrispondenti del CCNL in vigore, ritengono e dichiarano le giustificazioni prodotte per il Lotto 2 – CIG 9872761C1A dalla Società Ladisa S.r.l. idonee a dimostrare la sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.

\*\*\*\*\*\*

Le risultanze della procedura di verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97 del Codice, vengono acquisite dalla Commissione aggiudicatrice per i successivi adempimenti di competenza previsti dal paragrafo 19.2 del Disciplinare di gara.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Responsabile Unico del Procedimento dott. Ferdinando Capezzuto

La Commissione Giudicatrice

dott.ssa Silvia della Branca Presidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

dott. Nino Pica Componente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ing. dott. Luciano Siesto Componente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il segretario verbalizzante dott. Giacomo Conte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_